

ON.LE CONSIGLIO DI STATO

in sede giurisdizionale = ROMA=

Ricorso in appello

Per il dott. **Alessio DE FRANCESCHI**, nato a Copertino (LE) il 19.04.1990 e residente in Carmiano (LE) alla Via Sagrato n. 58 - c.f. DFRLSS90S19C978J, rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Lorenzo (c.f. LRNDNL66A19E506V - pec danilo@pec.studiolorenzo.eu - fax 0832.091740) del foro di Lecce giusta mandato a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato in Roma presso la segreteria del Consiglio di Stato, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni al seguente domicilio digitale: danilo@pec.studiolorenzo.eu

CONTRO

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del suo Ministro *pro tempore*, con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76/A, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma

nonché

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano alla Via Polesine n. 13, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma

e

INTERLANDI Annalisa, in qualità di candidata vincitrice della prova concorsuale, domiciliata presso l'indirizzo PEC annalisa.interlandi@pec.it

PER LA RIFORMA,

della sentenza del TAR LOMBARDIA– III Sezione di Milano - n. 1150/2021
pubblicata in data 07/05/2021 e pronunciata nel ricorso R.G. n. 1560/2020
in cui si chiedeva

L'ANNULLAMENTO

- a) della nota trasmessa via mail in data 11 giugno 2020 da parte dell'USR Lombardia relativa al concorso per esami a 2004 posti per l'accesso al profilo di funzionario di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) indetto con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, nella parte in cui si comunica al ricorrente il punteggio della prova scritta e, per effetto, la non ammissione alla prova orale;
- b) della griglia di valutazione della prova scritta del ricorrente recante i relativi punteggi;
- c) della nota prot. 12071 del 12.6.2020 e 13363 del 30.6.2020 recanti le integrazioni all'elenco dei candidati ammessi alla prova orale nella misura in cui non includono il ricorrente;
- d) dei Verbali di concorso n. 1 del 31.10.2019; n. 2 del 5.11.2019; n. 3 del 6.11.2019; n. 5 del 13.12.2019; n.26/B della II Sottocommissione nella parte in cui viene attribuito al ricorrente di 18punti e, in generale, di tutti i verbali del concorso per cui è causa;
- e) del Decreto del Direttore Generale del MIUR prot. n. 2270 del 03.08.2020 di approvazione della graduatoria di merito dei posti messi a concorso per la Regione Lombardia e della allegata graduatoria di merito;
- f) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale a tutti gli atti impugnati.



FATTO

Con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28.12.2018, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca bandiva un concorso pubblico, per esami e titoli, finalizzato alla copertura di 2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale ATA presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

L'art. 2 del citato bando individuava, per ogni singola Regione, il numero di posti messi a concorso e in particolare, per quanto attiene l'interesse nel presente ricorso, per la Regione Lombardia venivano individuati n. 451 posti, di cui 135 posti (pari al 30%) riservati al personale ATA di ruolo, ai sensi dell'art 2, comma 6, del Bando.

Sempre il citato bando prevedeva e disciplinava i requisiti generali di ammissione (art. 4), le modalità e i termini di presentazione della domanda (art 6), le prove d'esame articolate in prova scritta, prova orale e valutazione dei titoli (artt 11, 12, 13, 14, 15 e 16) e la compilazione della graduatoria finale dei soggetti vincitori del concorso (art. 17).

Con domanda tempestivamente presentata e inviata nelle forme previste dal bando, il dott. De Franceschi chiedeva di partecipare alla procedura concorsuale innanzi detta per la Regione Lombardia, all'uopo indicando anche i titoli posseduti.

Considerato l'elevatissimo numero di domande pervenute (oltre 12mila), si procedeva ad una prova preselettiva, così come previsto dall'art. 4 del citato

Bando. All'esito della citata prova, il ricorrente veniva ammesso alla prova scritta.

L'art 13 del Bando, nel disciplinare le modalità di svolgimento della prova scritta, statuiva che la stessa consisteva in *"a. una prova costituita da sei domande a risposta aperta, volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'Allegato B del decreto ministeriale; b. una prova teorico - pratica, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento di cui all'Allegato B del decreto ministeriale"*.

Per le prove scritte veniva previsto un punteggio massimo di 30 punti ciascuna e, in particolare, per la prova di cui al punto a), un punteggio da 0 a 5 (comunque multiplo intero di 0,5) per ciascuno dei sei quesiti, mentre per la prova di cui al punto b) un punteggio compreso tra 0 e 30.

Sempre il Bando di concorso prevedeva che la Commissione avrebbe proceduto prioritariamente all'esame della prova di cui al punto a), specificando che la valutazione di cui alla prova sub b) sarebbe avvenuta solo nel caso in cui il candidato avesse riportato per la prima prova un punteggio superiore a 21.

I criteri di valutazione per le prove scritte venivano così (successivamente) disciplinati:

per la prova scritta di cui alla citata lett. a): **1) Inquadramento normativo - Capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza ed uso della normativa di riferimento** con la seguente valutazione: *insufficiente Punti 0; lacunosa Punti 0,5 -1; adeguata Punti 1,5; ottima Punti 2*; **2) "Sintesi. esaustività e aderenza all'oggetto del quesito - "Organicità, chiarezza, correttezza logico -formale e completezza della trattazione"** con la seguente valutazione: *insufficiente Punti 0; lacunosa Punti 0,5 -1 -1,5; adeguata Punti 2*;

ottima Punti 2,5-3.

Per la prova scritta di cui alla citata lett. b): **1)** *"Inquadramento normativo - Capacità di individuare ed utilizzare i corretti riferimenti normativi"* con la seguente valutazione: *insufficiente Punti 0-1-2; lacunosa Punti 3-4-5; adeguata Punti 6; buona Punti 7; ottima Punti 8*; **2)** *"Trattazione del caso proposto - Analisi delle problematiche oggetto del caso e individuazione delle relative soluzioni; capacità argomentativa"* con la seguente valutazione: *"insufficiente Punti 0-1-2; lacunosa Punti 3-4-5; adeguata Punti 6; buona Punti 7; ottima Punti 8"*; **3)** *"Pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso pro posto - Organicità, pertinenza e completezza dell'atto in termini tecnico-normativi; adeguatezza dell'atto alle soluzioni individuate nella trattazione del caso"* con la seguente valutazione: *"insufficiente Punti 0-1-2; lacunosa Punti 3-4-5; adeguata Punti 6; buona Punti 7-8; ottima Punti 9"*; **4)** *"Correttezza logico-formale - Correttezza, completezza e coerenza dell'elaborato"* con la seguente valutazione: *"insufficiente Punti 0-1; lacunosa Punti 2; adeguata Punti 3; buona Punti 4; ottima Punti 5"*.

Con Decreto prot. n. 1897 del 27.06.2019 il Direttore Generale del MIUR nominava il Presidente della commissione esaminatrice e i membri della stessa.

Veniva, così, svolta le prove scritte con la formulazione di n. 6 domande (prova sub a il giorno 5.11.2019) e del quesito teorico-pratico (prova sub b il giorno 6.11.2019).

Il dott. De Franceschi provvedeva, quindi, alla redazione degli elaborati previsti per entrambe le prove scritte, consegnando il tutto nei termini previsti.

Conclusa la prova scritta non veniva comunicata la data di abbinamento delle buste — candidato, come imposto dall'art. 14, comma 4 del D.p.r. 487/1994, né tale necessaria operazione risulta dai Verbali acquisiti in sede di accesso agli atti.

Con mail datata 11.06.2020, l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia comunicava al De Franceschi la mancata ammissione alla prova orale, avendo lo stesso conseguito il seguente punteggio: prima prova punti 21; seconda prova punti 18.

A seguito di formale istanza di accesso agli atti, l'odierno appellante veniva in possesso della copia dei propri elaborati scritti e della relativa griglia di valutazione dalle quali risulta quanto segue:

- per la prova dei sei quesiti a risposta aperta:

quesito n. 1: inquadramento normativo – adeguata punti 1,5; sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito – ottima punti 2,5;

quesito n. 2: inquadramento normativo – adeguata punti 1,5; sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito – adeguata punti 2;

quesito n. 3: inquadramento normativo – adeguata punti 1,5; sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito – adeguata punti 2;

quesito n. 4: inquadramento normativo – adeguata punti 1,5; sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito – adeguata punti 2;

quesito n. 5: inquadramento normativo – adeguata punti 1,5; sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito – adeguata punti 2;

quesito n. 6: inquadramento normativo – adeguata punti 1,5; sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito – lacunosa punti 1,5;

- per la prova teorico pratica:

inquadramento normativo – adeguata – punti 6;
trattazione del caso proposto – adeguata – punti 6;
pertinenza e correttezza dell’atto predisposto dal candidato – lacunosa –
punti 4;
correttezza logico-formale – lacunosa – punti 2.

Nei documenti trasmessi a seguito della istanza di accesso agli atti figuravano, oltre agli elaborati del ricorrente e relative griglie di valutazione, anche, il Verbale di insediamento della Commissione; i Verbali relativi allo svolgimento delle prove scritte; il Verbale di correzione della prima prova scritta, delle griglie di valutazione con i relativi punteggi; il Verbale di organizzazione dei lavori. Non veniva trasmesso il verbale n. 4 di cui si ignora il contenuto.

Inoltre l’Amministrazione non concedeva l’accesso agli atti degli elaborati di altri candidati risultati idonei alla prova scritta.

Con Decreto prot. n. 2270 datato 3.8.2020 il Direttore Generale del MIUR approvava la graduatoria di merito per i posti messi a concorso nella Regione Lombardia, con allegata detta graduatoria.

Avverso i predetti provvedimenti il dott. De Franceschi proponeva ricorso innanzi al TAR Lombardia (RG n. 1560/2020) articolando i seguenti motivi di diritto: - *“1. Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione della prova tecnico-pratica. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza; eccesso di potere per erroneità e contraddittorietà della motivazione, violazione degli artt. 3 e 97 Cost; ingiustizia manifesta; 2. Eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento; violazione dei principi in materia di oggettività ed imparzialità dell’azione amministrativa;*

violazione degli artt. 3 e 97 Cost; violazione del giusto procedimento; difetto di motivazione; 3. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria”.

Si costituiva in giudizio il MIUR e l'USR Lombardia a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano la quale insisteva per il rigetto della domanda.

All'udienza pubblica del 9 marzo 2021 la causa veniva trattenuta in decisione, previa discussione della stessa.

Con la sentenza oggi impugnata il TAR Milano rigettava il ricorso con la seguente motivazione:

“Con il primo motivo di ricorso, l'interessato deduce l'irrazionalità dei giudizi espressi dalla Commissione in relazione alla sua prova teorico-pratica, cui è stato, come detto, assegnato il punteggio di 18. Rileva in particolare la parte che sarebbero del tutto incomprensibili le ragioni per le quali l'organo preposto alla valutazione, dopo aver attribuito alle prova valutazioni più che positive in relazioni ai criteri “inquadramento normativo” e “trattazione del caso proposto”, ha invece valutato negativamente la medesima prova in relazione ai criteri “pertinenza e correttezza” e “correttezza logico-formale”. Secondo la parte tale difformità di giudizio sarebbe del tutto irrazionale in quanto sarebbe logicamente impossibile che una prova risulti positiva in relazione ai primi due criteri ed invece del tutto negativa in relazione agli altri. L'interessato contesta poi nello specifico la decisione di considerare lacunosa la prova in relazione ai due suindicati criteri, sostenendo che la stessa sarebbe stata svolta in maniera del tutto corretta ed avrebbe, quindi, meritato una complessiva valutazione di sufficienza. Ritiene il Collegio che la censura sia infondata per le ragioni di seguito esposte.

Come noto, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non ha motivo per discostarsi, la valutazione delle prove scritte dei concorsi pubblici è frutto di discrezionalità tecnica, che non può essere sindacata in sede di giudizio di legittimità se non per violazione delle norme che regolano l'espressione del giudizio o per il fatto di presentare vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà oppure per l'aver omesso di considerare taluni determinanti elementi. Ne consegue che il giudice non può sostituirsi all'amministrazione e può compiere il sindacato sul merito delle scelte da questa compiute solo qualora le stesse superino il limite dell'irragionevolezza e dell'abnormità della valutazione tecnica.

In tale contesto, l'interessato non può limitarsi ad evidenziarne nel ricorso la non condivisibilità del giudizio, dovendo piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del medesimo (cfr. fra le tante, T.A.R. Trentino-Alto Adige Trento, sez. I, 27 ottobre 2020, n.180; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 7 luglio 2014, n.4735).

Ciò premesso, va osservato che, sebbene i criteri di valutazione individuati nel concreto dall'Amministrazione presentino un certo grado di correlazione, tali medesimi criteri sono comunque eterogenei, con la conseguenza che un giudizio di adeguatezza riferito ad uno o a due di essi non impedisce alla Commissione di esprimersi negativamente rispetto ad altri.

Entrando nello specifico, il Collegio non può fare a meno di rilevare che, un conto, è la capacità del candidato di individuare la normativa di riferimento ed illustrarne contenuti e portata precettiva, e altro conto è la capacità del medesimo di applicare tale normativa al caso concreto onde pervenire ad una soluzione adeguata riguardo alla problematica sottesa alla prova di concorso.

Non è poi scontato che una prova corretta in relazione ai profili della individuazione della normativa applicabile e della soluzione finale proposta, lo sia anche sotto i profili

della pertinenza e della correttezza formale, atteso che ben può succedere che il candidato affronti tematiche non sempre aderenti alla traccia assegnata e che l'elaborato contenga errori formali rilevanti che denotano l'incapacità di chi lo ha svolto di prestare l'attenzione dovuta, attenzione che si dovrebbe invece prestare nella concreta attività lavorativa onde evitare che atti sostanzialmente corretti vengano contestati (e magari annullati) in ragione degli errori formali in essi contenuti.

Non è dunque condivisibile il ragionamento secondo cui la valutazione nel concreto formulata dalla Commissione riguardo alla prova teorico-pratica svolta dal ricorrente dovrebbe considerarsi senz'altro illogica in ragione della non univocità dei giudizi correlati ai diversi criteri.

La censura, per le ragioni sopra illustrate, è poi inammissibile nella parte in cui si limita a proporre giudizi diversi da quelli formulati dalla Commissione sul presupposto che, per come è stata svolta la prova, la stessa avrebbe nel complesso meritato una valutazione di sufficienza

Si deve quindi ribadire, in tale contesto, che il motivo in esame non può essere accolto. Con il secondo motivo di ricorso, l'interessato rileva che la Commissione, nelle diverse sedute, ha dedicato alla correzione di ciascun elaborato tempi notevolmente diversi: in alcune sedute si è proceduto alla correzione di un notevole numero di prove, mentre in altre i numeri sono stati di molto inferiori. Secondo la parte, tale comportamento sarebbe indice di disparità di trattamento.

Infine, con l'ultimo motivo, il ricorrente sostiene che l'attribuzione del solo punteggio numerico non sarebbe sufficiente per far comprendere le ragioni che hanno indotto la Commissione a valutare negativamente la sua prova la quale invece, per come svolta, avrebbe a suo dire meritato un giudizio di sufficienza.

Ritiene il Collegio che anche queste censure non possano essere accolte.

Per quanto riguarda il denunciato vizio motivazionale in ragione dell'attribuzione di un voto meramente numerico, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la predisposizione preventiva di criteri di massima di valutazione rende il voto numerico successivamente attribuito idoneo ad esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso; in questa ipotesi, quindi, il voto numerico contiene in sé stesso la motivazione senza bisogno di ulteriori spiegazioni, ed assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute per le quali è dunque possibile valutarne ragionevolezza e omogeneità (cfr., Consiglio di Stato, sez. III, 29 gennaio 2021, n.864; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 5 novembre 2020, n. 11435).

Anche per quanto riguarda la censura relativa ai tempi di correzione, il Collegio non può far altro che richiamare la giurisprudenza, secondo cui la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame dei candidati non può essere sindacata dal giudice amministrativo, ciò in considerazione sia del fatto che manca una predeterminazione, da parte di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti, sia del fatto che non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione, ben potendo accadere che, per svariate ragioni, alcuni elaborati siano estremamente facili da valutare, con la conseguenza che la diversità dei tempi di correzione non costituisce sicuro indice di disparità di trattamento.

Anche il secondo ed il terzo motivo non possono quindi essere accolti.

In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso va respinto”.

La sentenza impugnata merita di essere riformata per i seguenti motivi di

DIRITTO

A. Errata, contraddittoria e omessa motivazione circa un punto

decisivo della controversia.

Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza; eccesso di potere per erroneità e contraddittorietà della motivazione, violazione degli artt. 3 e 97 Cost; ingiustizia manifesta.

Giova, in primo luogo, osservare che l'odierno appellante ha superato la prima prova scritta, ottenendo un punteggio pari a 21, ovvero necessario e sufficiente per poter accedere alla correzione della seconda prova scritta.

Nella valutazione della prova teorico pratica la Commissione ha attribuito un punteggio pari a 6 sia per la voce "inquadramento normativo", sia per la voce "trattazione del caso proposto"; inspiegabilmente (o meglio, illogicamente) la Commissione ha poi attribuito un punteggio pari a 4 per la voce "pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato" ed un punteggio pari a 2 per la voce "correttezza logico-formale".

Nel giudizio di primo grado era stato evidenziato come tali punteggi espressi in termini di insufficienza sono evidentemente illogici e contraddittori rispetto alla valutazione conseguita per l'inquadramento normativo e la trattazione del caso, non essendo revocabile in dubbio che se il ricorrente aveva dimostrato adeguate capacità di ricerca e applicazione della normativa e adeguate capacità di trattare il caso in rapporto alla normativa applicabile, non può essere logicamente ritenuto "lacunoso" lo stesso elaborato con riferimento alla pertinenza dell'atto per la soluzione del caso proposto e alla correttezza logico-formale.

Il TAR Lombardia ritiene che tale censura non sia sindacabile dal Giudice Amministrativo attenendo alle valutazioni discrezionali di cui gode l'Amministrazione, ma sul punto non appare revocabile in dubbio il potere

dell'Autorità Giudiziaria di valutare comunque la correttezza dell'operato della P.A. nella ipotesi in cui la stessa presenti vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, proprio come è accaduto nel caso di specie.

Parimenti non convince, ad avviso dello scrivente, la tesi sostenuta dal Giudice di prime cure laddove ritiene che i criteri di valutazione individuati nella procedura concorsuale *de qua* siano comunque eterogenei, con la conseguenza che il giudizio di adeguatezza riferito a due di essi non impedirebbe alla Commissione di esprimersi negativamente sugli altri.

Invero, ciò che si vuole evidenziare è che, sebbene si tratti di criteri eterogenei, gli stessi sono comunque correlati sicché non appare revocabile in dubbio che, da un punto di vista logico e razionale, una motivazione di sufficienza su due criteri non possa implicare una radicale insufficienza su un criterio di valutazione agli stessi correlato, specie in mancanza di idonea motivazione come è avvenuto nel caso di specie.

A tal proposito questa difesa non può mancare di evidenziare come lo stesso TAR Milano, in ben cinque distinti giudizi sostanzialmente simili al presente ricorso, abbiano assunto una motivazione diametralmente opposta rispetto a quella sostenuta nella sentenza oggi gravata, ritenendo detto comportamento della Commissione come illogico e irrazionale ed accogliendo le domande presentate da altri concorrenti (sentt. 674/2021, 807/2021, 672/2021, 673/2021, 671/2021).

Pertanto, anche nel presente gravame, la scrivente difesa non può mancare di rimarcare come il dott. De Franceschi abbia correttamente individuato la normativa che disciplina l'autonomia della Istituzione Scolastica in merito

alla organizzazione didattico-scientifica, finanziaria e negoziale.

Lo stesso ha compiutamente analizzato la normativa prevista dal Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 in materia di autonomia negoziale delle Istituzioni scolastiche nonché la disciplina generale contenuta nel Codice dei Contratti Pubblici; ha illustrato le competenze e i poteri del DS, con specifico riferimento all'attività negoziale, con relative competenze di assistenza del d.s.g.a. ed illustrazione anche della c.d. "determina a contrarre"; ha analizzato gli strumenti negoziali messi a disposizione del DS, con particolare riguardo all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante la Consip e, in alternativa, all'affidamento in via autonoma; ha analizzato termini e condizioni per la conclusione di contratti di fornitura di beni e servizi con modalità di affidamento diretto ovvero della procedura negoziata, individuando correttamente sia la soglia sia la normativa applicabile.

Nella stesura della Determina a contrarre, l'odierno appellante ha correttamente indicato nel preambolo le norme di legge applicabili e di riferimento; ha individuato l'acquisto del materiale necessario e il relativo valore; ha correttamente individuato la soglia ai fini della individuazione della procedura negoziale applicabile; ha giustamente applicato l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, con conseguente procedura in affidamento diretto e determina a contrarre, previa valutazione dei preventivi pervenuti.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che la sentenza impugnata sia illegittima e meriti di essere riformata.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si fa istanza affinché l'On.le Consiglio di Stato adito ordini all'USR per la Lombardia di produrre in giudizio un numero di elaborati scritti di candidati

che hanno raggiunto la sufficienza alla seconda prova scritta del concorso per cui è causa, ritenuto congruo al fine del decidere, anche onde poter verificare eventuali disparità di trattamento e/o differenze di valutazione degli elaborati da parte della Commissione.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI

PROCLAMI

Si fa istanza affinché, in ragione dell'elevato numero di soggetti risultati vincitori del concorso, l'On.le Consiglio di Stato adito Voglia concedere l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc, con pubblicazione degli atti processuali sul sito web del MIUR ovvero attraverso altre forme di notificazione.



P.Q.M.

Il dott. Alessio De Franceschi, come in epigrafe rappresentato, domiciliato e difeso, chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, in riforma e/o annullamento della impugnata sentenza del TAR Lombardia n. 1150/2021 e degli atti impugnati in primo grado, Voglia accogliere le richieste formulate con il ricorso n. 1560/2020 di R.G. proposto innanzi al TAR Lombardia, annullando tutti gli atti impugnati con il predetto ricorso.

Vinte le spese di lite.

Lecce/Roma, 07.12.2021

Avv. Danilo Lorenzo